

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dell'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1967

#### Norme per assicurare la previdenza ai lavoratori agricoli

ONOREVOLI SENATORI. — L'Assemblea regionale siciliana si è più volte occupata delle questioni poste all'attenzione del Paese dalla crisi del sistema previdenziale in agricoltura.

La legge votata all'Assemblea regionale siciliana nella V Legislatura per ripristinare i poteri delle Commissioni comunali in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, è stata, come è noto, prima impugnata dal Commissario dello Stato e poi dichiarata incostituzionale.

Il nuovo sistema previdenziale in agricoltura dovrà essere affrontato pertanto dal Parlamento nazionale nei suoi vari aspetti di pianificazione della previdenza, di accertamento dei diritti dei lavoratori e di estensione della previdenza ai compartecipanti, coloni parziari, mezzadri impropri e piccoli coloni.

Nella passata legislatura furono presentati avanti all'Assemblea alcuni disegni di legge-voto da proporre al Parlamento nazionale.

Questi disegni di legge furono unificati dalla Commissione legislativa lavoro, previdenza, cooperazione e sanità e sul testo unificato si dichiarò d'accordo anche il Governo.

La sopravvenuta chiusura della V Legislatura rese impossibile la discussione in aula del disegno di legge.

Intanto continuava la disperata situazione nelle campagne del Mezzogiorno, che portava le masse contadine su un piano di lotta unitaria che finalmente nel ritrovato accordo dava luogo alla impostazione di temi perchè il Governo centrale assumesse l'impegno del rinnovo delle forme previdenziali esistenti.

Come primo risultato si è ottenuto il congelamento degli elenchi anagrafici, prorogando la validità della legge 5 marzo 1963, n. 322 al 31 dicembre 1969.

Fatto questo di assoluta e mera emergenza, che non poteva diventare fattore risolutivo e che non faceva che confermare, se ce ne fosse stato bisogno, la necessità indero-

gabile della proposta di riforma del collocamento e l'approntamento di nuove norme previdenziali per i lavoratori agricoli, soprattutto per quelli del Mezzogiorno e della Sicilia.

E si è dimostrata tanto vera e preoccupante la gravità del problema che investiva e investe il settore più depresso del mondo del lavoro, che il Governo nazionale si è impegnato ad affrontare tutta la materia per darle una concreta ed efficace soluzione.

L'Assemblea pertanto ritiene che dalle forze politiche e sindacali ci sia la doverosa e responsabile voce, che porti e rappresenti nella sede dovuta gli interessi del bracciante agricolo siciliano. Tale voce è stata concretizzata nel disegno di legge-voto che è il primo atto di solidarietà e di consapevole intervento, in favore dei contadini, della VI Legislatura dell'Assemblea regionale siciliana.

Si è fiduciosi che questo atto possa costituire per il Parlamento nazionale uno sprone a che al più presto sia discussa e varata la legge di riforma che nei suoi aspetti di parificazione, di accertamento e di estensione delle forme previdenziali, sia finalmente legge di tutela e di garanzia per i lavoratori agricoli e possa far cessare la differenziazione in atto esistente con le masse lavoratrici degli altri settori e delle altre Regioni.

Tale volontà, che vede la sua nascita dalla drammatica realtà delle campagne del Meridione e delle Isole, dovrà portare alla risoluzione del problema, che va affrontato su tre precise direttive e cioè:

- 1) collocamento ed accertamento della mano d'opera agricola;
- 2) parificazione dei trattamenti previdenziali;
- 3) finanziamento della previdenza.

Si è infatti pervenuti alla elaborazione del disegno di legge-voto anche alla luce della situazione venutasi a creare con la decisione di incostituzionalità del vecchio sistema di contribuzione e accertamento, che in definitiva si è risolta in un'opera di cancellazione e di declassazione dagli elenchi anagrafici di decine e decine di migliaia di braccianti, soprattutto nella nostra Regione.

Con l'articolo 1 del disegno di legge-voto si vuole assicurare una efficace tutela previdenziale ed assistenziale a tutti i lavoratori della terra, facendo pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della legge stessa, categorie di lavoratori agricoli, quali i partecipanti, i piccoli coloni ed i mezzadri impropri, che a causa della peculiare natura del rapporto di lavoro, restavano ingiustamente esclusi in tutto o in parte dal godimento dei benefici previsti dal sistema previdenziale in atto vigente.

In secondo luogo si propone, così come previsto dagli articoli 2, 4 e 6 del disegno di legge, anche in ossequio ai principi di democraticità e di decentramento amministrativo sanciti dalla Costituzione, che i compiti di accertamento dei lavoratori agricoli siano demandati ad apposite Commissioni comunali, composte dai rappresentanti delle categorie interessate e si propone altresì, al fine di rendere più agevole l'espletamento delle procedure relative all'accertamento suddetto, che le Commissioni comunali siano strumenti attivi della funzione di avviamento al lavoro della mano d'opera bracciantile e nel contempo siano organi propulsivi, con documentate proposte agli Enti specializzati, per affrontare l'annoso problema della qualificazione della mano d'opera agricola.

In definitiva si vuole superare il vecchio sistema delle due Commissioni, che in atto formano la base del sistema previdenziale in agricoltura, con l'unificare i poteri, dando alla Commissione prevista dall'articolo 2 oltre a quelli dell'accertamento anche quelli dell'avviamento, in modo che non solo si ottenga lo snellimento del lavoro, ma anche la possibilità di una sollecitazione dei tempi.

Altro fattore indubbiamente innovativo, ma sostanzialmente e legittimamente giusto, è quello della formazione della Commissione, che dovrà rispondere alle esigenze imposte dalla nuova realtà venutasi a determinare nelle campagne isolate e del Mezzogiorno.

Pur basandosi sulle richieste numeriche, che sono le uniche garanzie per l'avviamento agricolo, si vuole rispettare — come forma eccezionale — anche il principio della

richiesta nominativa sulla base di una democratica e responsabile valutazione dei bisogni aziendali ed ambientali.

Per quanto attiene inoltre alle penalità da porre a carico dei datori di lavoro, per la mancata presentazione delle denunce relative ai singoli lavoratori assunti — presentazione prevista dall'articolo 3 del disegno di legge — si sottolinea che l'articolo 5 riproduce le disposizioni contenute nella legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

In ordine alle competenze devolute alle Commissioni provinciali, si precisa che non si è inteso sovvertire, con la formulazione dell'articolo 8, i principi dell'accertamento nel sistema previdenziale del settore agricolo, in quanto la previsione dei periodi lavorativi convenzionali, inserita in detto articolo, mira unicamente ad eliminare le conseguenze di circostanze naturali ed ambientali, indipendenti dalla volontà dei soggetti, le quali in determinate zone possono influire negativamente sulla occupazione dei lavoratori che, pur prestando la loro opera alle dipendenze di terzi, non raggiungerebbero nel corso dell'annata agraria il numero di 41 giornate lavorative, indispensabili per il godimento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del successivo articolo 11.

A maggiore dimostrazione e chiarimento della giustezza delle norme legislative proposte, si alliga un quadro riassuntivo delle giornate lavorative accertate per l'annata agraria 1964-65.

Tale quadro è valida dimostrazione della situazione esistente, in quanto riflette il sistema contributivo ed i valori di incidenza della possibilità lavorativa nel settore agricolo delle Province della Sicilia. Da esso si evince chiaramente la necessità di una coraggiosa e moderna impostazione e definizione di una legislazione previdenziale, rispondente ed informata alla realtà esistente, che dovrà portare al processo evolutivo dell'attuale sistema della sicurezza sociale.

Gli articoli da 10 a 16 contengono i punti più salienti della riforma, in quanto ne

evidenziano gli aspetti spiccatamente sociali interessanti particolarmente la Sicilia e tutto il Mezzogiorno d'Italia.

Si prevede infatti, con gli articoli in argomento, che la misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, da corrispondere ai lavoratori dell'agricoltura, debba essere pari in tutto e per tutto a quella prevista per i lavoratori del settore industriale ed inoltre che l'indennità di malattia, di disoccupazione e gli assegni familiari vengano corrisposti a tutti i lavoratori agricoli i quali compiano nel corso dell'annata agraria un minimo di 41 giornate lavorative.

Con le disposizioni sopracitate si compie un atto di giustizia nei riguardi di una categoria, quella dei lavoratori agricoli, che più di ogni altra risente del disagio derivante dalla incertezza e dalla instabilità della occupazione e si realizza, altresì, una tappa importante nell'opera di riequilibrio economico non solo tra i vari settori produttivi — industria ed agricoltura — ma soprattutto tra il Nord ed il Mezzogiorno d'Italia, dato il carattere prevalentemente agricolo della economia delle zone meridionali ed in particolare della Sicilia.

Per quanto attiene gli oneri ed i finanziamenti, l'Assemblea ritiene che tali gravami vanno assunti per la massima parte dallo Stato.

Tale necessità scaturisce dalla preoccupazione di non vessare con maggiori oneri fiscali aziende agricole, specie le piccole e medie, dato il particolare momento di depressione del reddito che potrebbe portare ad un recesso nell'occupazione lavorativa.

L'articolo 17, infatti, mentre prevede la imposizione di una aliquota a carico dei datori di lavoro, aliquota la quale per esigenze di certezza nell'accertamento e per un principio di equità distributiva a seconda della capacità e della possibilità produttiva, dovrebbe gravare sul reddito « dominicale ed agrario », pone a carico dello Stato il versamento della massima parte dell'onere necessario e doveroso, al fine di assicurare i mezzi per garantire il finanziamento delle presta-

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni che dovranno essere attuate dalla legge di riforma.

È stato anche considerato il problema sotto il profilo dei riflessi che la soluzione potrebbe avere sulla generale prospettiva della economia meridionale.

Dal potere centrale si è voluto indubbiamente, con una certa consapevolezza, impostare una tematica risolutiva dei mali che affliggono il meridione d'Italia, mali che affondano le loro radici nella strutturazione arretrata del processo produttivo agricolo e nelle ben note deficienze ambientali che in-

dubbiamente hanno fortemente pesato e pesano sulla classe lavoratrice agricola.

Si vuole quindi concorrere con l'iniziativa dell'Assemblea alla affermazione di un orientamento che pur nel quadro degli interessi generali tenga presenti e soprattutto difenda quelli della Sicilia e del Mezzogiorno, auspicando che dalla volontà comune nasca qualcosa di concreto che possa e debba assicurare ai lavoratori di Sicilia, di Sardegna, di Calabria, di Puglia e Basilicata, un sistema previdenziale rispondente ai principi e ai concetti di uno Stato moderno e democratico.

## GIORNATE LAVORATIVE ACCERTATE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO PER L'ANNO AGRARIO 1964-65 AI FINI DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI

Province	Salariati fissi			Giornalieri di camp.			Comp. fam. e picc. col.			Mezzadri e coloni	
	U	D	R	U	D	R	U	D	R	A	B
Agrigento . . .	208.989	1.230	810	83.051	13.345	146	11.602	285	—	1.489.107	720
Caltanissetta .	269.765		300	66.759	2.916	—	29.551	30	9	858.188	5.280
Catania . . . . .	356.088	2.188	—	799.323	73.214	11.189	97.551	1.739	33	1.551.720	—
Enna . . . . .	188.620	900	—	57.951	1.128	642	11.617	583	12	462.080	1.680
Messina . . . . .	190.806	36	—	1.234.737	978.711	3.040	122.145	165.917	—	396.000	—
Palermo . . . . .	254.301		—	89.936	13.893	3.932	48.129	905	232	762.243	240
Ragusa . . . . .	109.500		—	109.752	12.957	1.145	4.185	430	—	545.040	720
Siracusa . . . . .	252.115	600	—	410.726	31.793	19.876	43.069	873	118	655.924	—
Trapani . . . . .	134.705	600	—	93.238	8.970	386	133.525	2.276	40	2.336.723	—
	1.961.889	5.554	1.110	2.945.023	1.136.927	40.356	501.374	173.038	444	9.057.025	8.640

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Per lavoratori dipendenti dell'agricoltura, ai sensi della presente legge, si intendono i salariati, i compartecipanti, i piccoli coloni, i mezzadri ed i coloni impropri comunque denominati, che prestano la loro opera contro corresponsione di salario o partecipazione al prodotto, con la sola esclusione dei coloni e mezzadri classici.

Per familiari dei lavoratori di cui al precedente comma si intendono tutte le persone a carico, secondo le disposizioni di legge vigenti per gli assegni familiari.

**Art. 2.**

In ogni Comune della Repubblica è istituita una commissione comunale per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali.

Tale commissione, nominata dal Sindaco, resta in carica per due anni ed è composta:

- a) del Sindaco o di un delegato che la presiede;
- b) di quattro membri rappresentanti dei lavoratori agricoli designati dalle rispettive organizzazioni sindacali;
- c) di quattro membri rappresentanti degli agricoltori e dei coltivatori diretti designati dalle rispettive organizzazioni.

Della commissione fa parte inoltre, con voto consultivo, il collocatore comunale che funge da segretario.

**Art. 3.**

La commissione di cui all'articolo 2 accerta il numero delle giornate lavorative effettuate dai singoli lavoratori sulla base di

dichiarazioni a firma congiunta del datore di lavoro e del lavoratore.

In caso di rifiuto da parte del datore di lavoro a firmare la dichiarazione congiunta, il lavoratore presenta una propria dichiarazione sulle giornate di lavoro effettuate. La commissione, esperiti direttamente gli accertamenti necessari, decide sull'accoglimento della dichiarazione presentata dal lavoratore.

Per ogni lavoratore la commissione deve stabilire il numero delle giornate lavorative effettuate nell'annata agraria e deve accertare i periodi lavorativi prestati nelle singole aziende.

Gli elenchi così formati dalla commissione devono essere compilati entro un mese dalla fine dell'annata agraria e costituiscono la base per i diritti previdenziali dei lavoratori agricoli.

Contro le risultanze degli elenchi è data facoltà al lavoratore di ricorrere alla commissione provinciale prevista dal successivo articolo 7 entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Gli elenchi, definitivamente approvati, sono trasmessi agli uffici provinciali dei contributi agricoli unificati ed agli enti erogatori di previdenza ed assistenza (INPS, INAM, INAIL) per le incombenze di loro competenza.

#### Art. 4.

La commissione di cui all'articolo 2 ha anche il compito di determinare i criteri per la formazione della graduatoria dei lavoratori agricoli da avviare al lavoro.

Sulla base di questa graduatoria l'Ufficio del collocamento provvede all'avviamento al lavoro.

A tal fine il datore di lavoro è tenuto:

1) ad avanzare all'ufficio di collocamento richieste numeriche, per qualifica e periodi di occupazione determinati;

2) a comunicare allo stesso ufficio, entro cinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la data del licenziamento del lavoratore.

Ai datori di lavoro è consentita la richiesta nominativa per le aziende che non impieghino più di quattro dipendenti, semprechè siano iscritti nelle liste dei disoccupati.

Le liste dei lavoratori disoccupati e di quelli avviati al lavoro, approvate dalla commissione, debbono essere affisse, ogni quindici giorni, nei locali dell'ufficio di collocamento.

#### Art. 5.

Chiunque, al fine di procurare, a sè o ad altri, indebito vantaggio, ometta di presentare le richieste di cui all'articolo precedente, o le presenti infedeli, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

#### Art. 6.

La commissione di cui all'articolo 2 può proporre, agli organi competenti, la istituzione di corsi di qualificazione professionale per i lavoratori agricoli.

#### Art. 7.

Con decreto del Prefetto è nominata, in ogni provincia, una commissione composta:

a) del Prefetto o di un suo delegato che la presiede;

b) di sei membri in rappresentanza dei lavoratori agricoli, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali;

c) di sei membri in rappresentanza degli agricoltori e dei coltivatori diretti, designati dalle rispettive organizzazioni;

d) di un rappresentante degli Istituti erogatori di prestazioni scelto di intesa dalle Direzioni provinciali dell'INPS, dell'INAM, dell'INAIL.

Della commissione fa, altresì, parte, con voto consultivo, un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro che funge da segretario.

## Art. 8.

La commissione provinciale di cui all'articolo 7 ha i seguenti compiti:

a) determinare per zone agrarie e sulla base delle colture e dell'estensione del fondo periodi convenzionali previdenziali, ai compartecipanti, coloni e mezzadri impropri;

b) decidere i ricorsi che vengono inoltrati dai lavoratori e dagli enti erogatori di previdenza;

c) coordinare le attività delle commissioni comunali di cui all'articolo 4, senza peraltro interferire nella sfera della loro autonomia;

d) stabilire, per gruppi di lavoratori e per località, periodi lavorativi convenzionali, sulla base dei quali determinare la posizione assicurativa dei lavoratori interessati.

Avverso le decisioni della commissione, sui ricorsi presentati dai lavoratori, è dato ricorrere, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministero del lavoro il quale decide sentita la Commissione centrale.

## Art. 9.

Ai fini dell'iscrizione negli elenchi anagrafici, le giornate prestate dal lavoratore come bracciante alle dipendenze di aziende agricole sono cumulabili con le giornate di lavoro prestate dallo stesso come partecipante, colono o mezzadro improprio.

## Art. 10.

Gli assegni familiari nella misura e con le modalità vigenti per il settore dell'industria sono dovuti a tutti i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge.

## Art. 11.

L'indennità di disoccupazione è dovuta ai lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge purchè abbiano effettuato, nel corso



dell'annata agraria, almeno 41 giornate lavorative.

Il numero delle giornate indennizzate ogni anno è uguale alla differenza tra 312 e le giornate lavorative effettuate, con il massimo di 156 giornate indennizzabili.

#### Art. 12.

L'indennità di malattia è dovuta ai lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge nella misura e con le modalità previste per il settore industria, purchè siano iscritti negli elenchi anagrafici con almeno 41 giornate lavorative.

#### Art. 13.

I periodi di astensione dal lavoro, obbligatori e facoltativi, previsti per le lavoratrici addette all'industria dall'articolo 5 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sono estesi a tutte le lavoratrici indicate nell'articolo 1 della presente legge.

Le lavoratrici indicate nell'articolo 1 della presente legge hanno diritto, per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione giornaliera.

#### Art. 14.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, hanno diritto alle stesse prestazioni di natura economica ed assistenziale godute dai lavoratori dell'industria.

#### Art. 15.

I contributi base validi ai fini del calcolo delle pensioni di invalidità, vecchiaia ed ai superstiti sono accreditati dall'INPS ai lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge rapportando il loro ammontare alle retribuzioni, secondo le tabelle vigenti, dei lavoratori dell'industria.

## Art. 16.

Ai fini della presente legge la retribuzione da prendere a base per il calcolo delle indennità giornaliere di malattia, maternità, infortunio e malattie professionali e per l'accredito dei contributi base validi per il calcolo delle pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti, è quella, in tutte le sue componenti, prevista per categoria e qualifica, dai contratti nazionali e, ove esistano, dai contratti provinciali e dai patti integrativi di settore contenenti condizioni di miglior favore, vigenti al verificarsi dell'evento.

## Art. 17.

Al finanziamento degli Istituti erogatori per quanto attiene alle prestazioni di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede mediante:

*a)* un'aliquota contributiva posta a carico dei datori di lavoro;

*b)* la corresponsione, da parte dello Stato, della contribuzione integrativa, necessaria per assicurare il pieno ed immediato godimento, da parte dei lavoratori interessati, di tutte le prestazioni previste dalla presente legge ivi comprese quelle derivanti dalla lettera *d)* dell'articolo 8.

Ferme restando le esenzioni previste dalle vigenti leggi, i coltivatori diretti sono esentati da ogni eventuale onere fiscale nascente dalla presente legge.